

MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI – ANNO 2014

**GESTIONE DELLE INTERFERENZE DURANTE I LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PER L'ANNO 2014**

1. IL DUVRI ed i relativi costi della sicurezza
2. DITTE NON A CONTRATTO: COSTO DELLA GESTIONE DELLE INTERFERENZE
3. DITTE VARIE: COSTO DELLA GESTIONE DELLE INTERFERENZE
4. RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PROGETTUALI
5. ELENCHI PREZZI
6. GESTIONE OPERATIVA
7. TABELLA RIEPILOGATIVA

N.B:

L'art 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nel caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, introduce obblighi precisi a carico del committente che dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori.

La circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 14/11/2007 n.24 ha evidenziato che il DUVRI deve essere considerato un documento dinamico per cui la valutazione effettuata in fase contrattuale prima dell'inizio dei lavori deve essere necessariamente aggiornata in caso di subappalti o forniture e posa in opera intervenuti successivamente, ovvero, in caso di modifiche di carattere tecnico logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell'opera o del servizio che dovessero intervenire in corso d'opera.

La modifica prevista all'art.26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, prevede per alcune tipologie di committenti che svolgono attività a basso rischio lavorativo (non considerando il rischio igienico-sanitario) la possibilità di sostituire la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), che è obbligo del Datore di lavoro e/o del Dirigente (art. 18 comma p del D.Lgs. n. 81/2008) e non del preposto o altro soggetto, con l'individuazione di un «incaricato»; **“un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta”**.

Mancando il decreto attuativo al momento la facoltà non è esercitabile.

Il DUVRI ed i relativi costi della sicurezza

Stato di fatto della normativa

La redazione del DUVRI

Come si ricava dalle prime indicazioni operative delle Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi, si riportano i seguenti passi elaborati da studiosi della materia della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Fermo restando gli obblighi di cui all'art. 7 del D.Lgs.626/94, nello specifico il comma 3, così come modificato dall'art.3 c. 1 lettera a) della legge 123/2007, obbliga il datore di lavoro committente ad elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che individui le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Pertanto nel caso in cui la stazione appaltante valuti l'esistenza di rischi interferenti, procede alla redazione del DUVRI,. Qualora la stazione appaltante valuti che non esistano tali interferenze, non procede alla redazione del DUVRI, fornendone la motivazione negli atti a corredo dell'appalto. Il DUVRI deve essere messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica ai sensi dell'art.68 e dell' Allegato VIII del D.Lgs.163/2006.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI, non devono essere riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

I costi della sicurezza di cui all'art.86 c. 3bis del D.Lgs 163/2006 si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza. Tutto ciò in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori, dal DM 145/2000 "Capitolato generale d'appalto", art.5 c.1 lettera i) e dal DPR 222/2003 art. 7. A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per il quale occorre redigere il DUVRI:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella circolare del ministero del lavoro n.24 del 14 novembre 2007, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del DUVRI ed, eventualmente, dei relativi costi della sicurezza.

Nei contratti misti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96, per i quali occorre redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti di cui sopra e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Sono esclusi dalla predisposizione del DUVRI ed alla relativa stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta:

- le mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui siano necessari attività o procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa;*
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del Datore di Lavoro Committente;*
- i servizi di natura intellettuale, ad esempio direzione lavori, collaudazione, ecc., anche effettuati presso la stazione appaltante.*

Stima dei costi relativi alla sicurezza

L'art. 86 comma 3bis del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs.163/2006, così come modificato dall'art.8 della L.123/2007, richiede alle stazioni appaltanti che "Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di [.....], di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture."

Inoltre nel successivo comma 3.ter, si richiede che "il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta".

L'art. 87 del D.Lgs.163/2006, al c. 4 secondo periodo recita: "Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità alle caratteristiche dei servizi o delle forniture".

La normativa degli approvvigionamenti pubblici può riguardare la sicurezza con diverse intensità:

- a) solo per quanto riguarda le interferenze si richiede una valutazione dell'amministrazione, attraverso la redazione del DUVRI, in termini di rischi e costi. Questi ultimi, sono pertanto sottratti da ogni confronto concorrenziale;*
- b) per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ex d.lgs. 626/94, l'amministrazione ha solo un onere di vaglio, ai sensi dell'art.86 comma 3bis del D.Lgs.163/2006.*

L'amministrazione è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a sottrarli a confronto concorrenziale.

Normativa di riferimento

D.P.R. 302/56	Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali
D.P.R. 303/56, art 64	Norme generali per l'igiene sul lavoro
L. 46/90, articoli 8, 14 e 16	Norme per la sicurezza degli impianti elettrici
D.Lgs. 475/92	Attuazione della direttiva 89/686/CEE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale
D.M. 02/05/01	Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI)
D.Lgs 257/06	Attuazione della direttiva 2003/18/CEE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione dell'amianto durante il lavoro
D.Lgs 163/06	Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
L.123/07	Legge delega per l'emanazione del Testo Unico sulla sicurezza – Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
DM 37/08	Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della Legge n. 248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
D.Lgs 81/08	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
D.Lgs. 106/09	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Esonero dall'Obbligo del DUVRI per contratti di affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture di durata inferiore a cinque uomini/giorno

Viene innovato il comma 3 bis del D-Lgs. n. 81/2008 ampliando notevolmente la possibilità di omettere la redazione del DUVRI, anche se in effetti “*ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2*” che comunque pesano e che devono essere adempiute per iscritto:

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, nonché dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno

si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

I documenti del progetto esecutivo comprendono il DUVRI annuale, ovvero un documento di carattere esclusivamente progettuale che ha il pregio di individuare tutti i fabbricati gestiti dalla Provincia di Cremona suddivisi per tre zone territoriali, l'elenco dei rischi specifici presenti all'interno di ogni fabbricato (in genere laboratori di chimica/fisica, depositi di sostanze chimiche, presenza di gas metano, archivi, biblioteca, aula magna e rischi particolari specifici), uno schema sintetico dei principali rischi da interferenza delle attività lavorative (parcheggi temporanei mezzi, cantiere con transito interno di operai e materiali, stoccaggi di materiali per cantieri/interventi, attività proprie interne ad aule, corridoi, uffici, utilizzo attrezzature elettriche/meccaniche/bombole, lavori) e l'elenco aggiornato degli R.S.P.P. eventualmente da coinvolgere/informare di tutti i fabbricati suddivisi sempre per le tre zone territoriali.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Provincia di Cremona in accordo con gli altri R.S.P.P. ha individuato come **BASSO il rischio** connesso alle interferenze dovute ad attività/interventi di manutenzione.

Il DUVRI annuale nell'analisi dei rischi da interferenza contiene 5 tabelle riepilogative per ognuna delle tipologie di attività presenti all'interno degli stabili oggetto di interventi manutentivi (Edifici Scolastici, Edifici per Uffici, Edifici adibiti a Magazzini, Edifici adibiti ad Abitazioni, Edifici a Rischio Specifico) che definiscono l'elenco delle interferenze con l'attività, le esigenze per garantire la sicurezza, le misure di prevenzione e protezione da adottare da parte di tutti i soggetti coinvolti e le modalità di verifica.

Questo documento unico e generale per tutte le categorie di lavorazione è trasmesso a tutti gli operatori chiamati a presentare offerta, ovvero a tutti quelli che, anche senza offerta, potrebbero essere incaricati di interventi nel corso dell'anno: per le procedure di interpello il DUVRI redatto dalla Stazione Appaltante sottoscritto dall'appaltatore è richiesto per l'inserimento nelle graduatorie, pena l'esclusione dalle stesse. Lo stesso diventerà un documento gestionale.

L'organizzazione descritta permette al Servizio manutenzione di acquisire debitamente firmato, quindi letto ed accettato da parte di tutti gli operatori, il DUVRI prima dell'inizio di qualunque tipo di intervento (entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento) a tutela e vantaggio di tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza.

Per il servizio manutenzione gli adempimenti connessi al DUVRI si concludono con la convocazione degli operatori in due/tre sedute entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento durante le quali viene illustrato il DUVRI.

La sottoscrizione preventiva del DUVRI e la successiva formazione ed informazione permetterà di considerare un intervento a rischio molto basso con gestione della sicurezza a totale carico e responsabilità dell'operatore (sono esclusi dal campo d'azione del DUVRI gli interventi la cui durata non sia superiore a

cinque giorni, sempre che essi non comportino i rischi aggiuntivi indicati nell'allegato XI).

Con l'ausilio dei dati analizzati nei paragrafi precedenti e per come è strutturato il progetto della manutenzione ordinaria dei fabbricati provinciali per l'anno 2014 si sono configurate 2 casistiche distinte per il calcolo del costo della gestione ed applicazione del DUVRI:

a) le Ditte denominate "non a contratto", ovvero quelle con le quali non viene stipulato un contratto pubblico, ma presentano una formale offerta sull'elenco prezzi inviato tramite interpello informale per cui risultano inserite in graduatorie;

b) le Ditte denominate "varie", ovvero quelle che di volta in volta nel corso dell'anno solare vengono all'occorrenza coinvolte in interventi sugli immobili provinciali e che, in genere, sono inserite nell'elenco Ditte approvato l'anno prima per l'anno successivo.

Si è tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 bis dell'art. 26 del D.Lgs 81/08: esso introduce il concetto di durata d'intervento.

Si riportano i commi più significativi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 dai quali si può ritenere di escludere dal campo d'azione del DUVRI gli interventi la cui durata non sia superiore a CINQUE giorni sempre che essi non comportino i rischi aggiuntivi indicati nell'allegato XI.

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, *sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:*

- a) *verifica, con le modalità previste dal Decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:*
 - 1) *acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*
 - 2) *acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47^{du} del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;*
- b) *fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) *cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
- b) *coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. *Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.*

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai [commi 1 e 2](#), l'obbligo di cui al [comma 3](#) non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'[allegato XI](#).

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ALLEGATO XI
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

ALLEGATO XI
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Richiami all'Allegato XI:
[- Art. 26, co. 3-bis - Art. 90 co.9, lett. a\) - Art. 90 co.9, lett. b\) - Art. 100, co. 1](#)

2.- DITTE “NON A CONTRATTO”: COSTO DELLA GESTIONE DELLE INTERFERENZE

Un'analisi approfondita del numero delle fatture liquidate nel corso degli anni passati alle ditte denominate “non a contratto” (formalmente invitate a presentare un'offerta sull'elenco prezzi) ha permesso di ipotizzare per le singole macrocategorie di lavorazione un numero di interventi eseguiti mediamente nel corso di un anno individuati nella colonna 3 della tabella allegata.

Tali interventi si sono distribuiti in modo disomogeneo (non costante nel corso degli anni) sui fabbricati provinciali per la specifica zona di competenza.

Le categorie interessate sono le seguenti:

- Opere murarie per le tre zone;
- Opere da idraulico per le tre zone;
- Opere da elettricista per le tre zone;
- Opere da pittore per le tre zone;
- Opere florovivaista per le tre zone;
- opere da falegname per le tre zone;
- opere da fabbro per le tre zone;

Per tale tipologia, alla base del calcolo, è stato pertanto assunto il numero presunto di interventi annuali da eseguire non noto a priori ma desumibile statisticamente dalla gestione degli anni passati.

E' stato valutato per le singole categorie di lavorazione un tempo medio da dedicare per singolo e specifico intervento alla gestione operativa ed applicazione di tutte le misure previste nel DUVRI (colonna 6 della tabella allegata).

La colonna 8 della tabella allegata riporta la % del costo per la gestione delle interferenze riferita all'importo contrattuale: i valori sono tutti all'interno del range stabilito dalle direttive.

CATEGORIE	Riunioni di coordinamento	Operatore del coordinamento	Segnaletica interferenze	Totale per intervento
Opere idraulico	10 min	10 min	10 min	Poco meno di ½ ora
Opere pittore	10 min	10 min	10 min	½ ora
Opere floroviv.	10 min	10 min	10 min	½ ora
Opere da falegname	10 min	10 min	10 min	Poco meno di ½ ora
Opere da fabbro	10 min	10 min	10 min	Poco meno di ½ ora
Opere murarie, idraulico, pittore, elettricista	10 min	10 min	10 min	Poco meno di ½ ora

Per omogeneità è stato assunto un costo orario medio di Euro 30,00 per ogni categoria di lavorazione per cui è stato assunto un costo di Euro 10,00 per singolo specifico intervento indicato nella colonna 8 della tabella allegata.

3.- DITTE “VARIE”: COSTO DELLA GESTIONE DELLE INTERFERENZE

Un’analisi approfondita del numero delle fatture liquidate nel corso degli anni passati alle ditte denominate “varie” (tutte le ditte inserite nell’elenco ditte e non coinvolte all’occorrenza) ha permesso di evidenziare alcune macrocategorie di lavorazione più ricorrenti:

- a) disinfezioni;
- b) spurghi;
- c) cancelli motorizzati;
- d) altre.

Per queste categorie la variabile tempo è essenziale in quanto permette di escludere le stesse dal campo di applicazione del DUVRI.

A confermare maggiormente quanto sopra ipotizzato è l’importo medio per singolo intervento che, per tutte le categorie, si attesta mediamente ad un importo inferiore ai 500,00 Euro (colonna 6):

- 70% mano d’opera \implies 350,00 Euro (squadra di 2 persone per 1 giorno)
- 30% materiali \implies 150,00 Euro

L’analisi eseguita sul costo medio del singolo intervento giustifica che pressoché tutti gli interventi si aprono e si chiudono nell’arco di una giornata con una squadra di due persone.

Solo gli interventi di spurgo superano tale importo semplicemente perché l’ammortamento dei mezzi incide sensibilmente sul costo dell’intervento che in genere si svolge nell’arco di una mezza giornata al massimo.

Nello stesso modo si dimostra che per le opere da gessista pressoché tutti gli interventi (80%) avvengono in regime di DUVRI, mentre i restanti (20%) avvengono in regime di Piano di Sicurezza e Coordinamento (presenza di due ditte anche non contemporaneamente per lo stesso intervento).

Gli interventi si sono distribuiti in modo disomogeneo (non costante nel corso degli anni) sui fabbricati provinciali per la specifica zona di competenza.

Per tale tipologia, sulla base delle considerazioni fatte per le due tipologie precedenti, è stato assunto, anche per omogeneità, un costo di Euro 10,00 per singolo specifico intervento.

4. RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PROGETTUALI

DITTE NON A CONTRATTO e DITTE VARIE: data la imprevedibilità degli interventi manutentivi e comunque la modesta consistenza di ogni singola prestazione in termini di specifico

intervento si ritiene che la fattispecie in esame sia esente dagli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 trattandosi di interventi che in genere sono eseguiti da 1 sola impresa (le ditte incaricate lavorano in genere in modo autonomo con propri dipendenti), entro il termine temporale di CINQUE giorni (piccoli interventi di riparazione) e non rientranti nell'allegato XI (lavori non pericolosi, non in altezza e non in profondità ..).

Si ritiene che la fattispecie di interventi sopra descritta possa essere considerata pari al 70-75% di tutti gli interventi.

Al di fuori dei limiti sopra indicati (intervento di durata superiore a CINQUE giorni o rientrante nell'allegato XI) sarà opportuno attivare le procedure previste comportanti la redazione del DUVRI (direttive, regole e comportamenti progettuali e gestione) da parte del RUP che gestisce il progetto della manutenzione ordinaria dei fabbricati provinciali.

Si ritiene che la fattispecie di interventi di questa fascia possa essere considerata pari al 15-20% degli interventi.

Per considerare questa seconda fascia è fatto obbligo di prendere visione con attenzione, sottoscrivere e trasmettere alla Stazione Appaltante il DUVRI redatto dalla stessa e relativo agli edifici nei quali sarà chiamato ad intervenire: **tale documento sottoscritto dall'appaltatore è richiesto nei documenti di gara, pena l'esclusione dalla stessa**. L'accettazione tecnica del DUVRI redatto dalla Stazione Appaltante senza osservazioni ha valore anche di accettazione economica dell'importo stabilito indicato nell'invito e nei documenti del presente progetto.

Per il restante 5-10% degli interventi, ai fini della sicurezza, potrebbe essere ritenuto dalla D.L. "complesso" ovvero eseguito da 2 o più Ditte, ***in regime anche di non contemporaneità***, il CSP provvederà a redigere il preventivo piano di sicurezza: per considerare tali casi è fatto obbligo di redigere e consegnare alla Stazione Appaltante il POS – PSS specifico per la specifica categoria di lavoro e per lo specifico intervento da eseguire: **tale documento redatto e sottoscritto dall'appaltatore è richiesto dal CSE.**

Il DUVRI sottoscritto ed il POS redatto e sottoscritto saranno approvati con decreto dirigenziale: il primo avrà valore annuale e potrà essere reso dinamico con l'integrazione dei documenti per gli specifici interventi, mentre il secondo avrà valore limitato all'intervento specifico da eseguire.

Il CSE nell'attivare il regime previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico intervento valuterà la completezza del POS potendo richiedere le integrazioni specifiche del caso anche in funzione del PSC.

Si procederà alla trasmissione della notifica preliminare solo per gli interventi che prevedono

l'intervento anche non contemporaneo di due o più ditte (interventi in FASCIA 3).

FASCIA 1	1 sola impresa con propri dipendenti, intervento minore di CINQUE giorni, lavoro non rientrante nell'allegato XI	LIVELLO DI INTERFERENZA MOLTO BASSO	No duvri
FASCIA 2a	1 sola impresa con propri dipendenti, intervento superiore a CINQUE giorni, lavoro non rientrante nell'allegato XI	LIVELLO DI INTERFERENZA BASSO	Si duvri, applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08
FASCIA 2b	1 sola impresa con propri dipendenti, intervento minore di CINQUE giorni, lavoro rientrante nell'allegato XI	LIVELLO DI INTERFERENZA BASSO	Si duvri, applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08
FASCIA 2c	1 sola impresa con propri dipendenti, intervento superiore a CINQUE giorni, lavoro rientrante nell'allegato XI	LIVELLO DI INTERFERENZA BASSO	Si duvri, applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08
FASCIA 3	1 sola impresa che realizza il lavoro avvalendosi di personale terzo e/o autonomi, 2 ditte che eseguono lo specifico lavoro anche non contemporaneamente	LIVELLO DI INTERFERENZA da definire in base al tipo d'intervento	PSC art. 100 del D.Lgs. 81/08

L'art 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nel caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, introduce obblighi precisi a carico del committente che dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori.

La circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 14/11/2007 n.24 ha evidenziato che il DUVRI deve essere considerato un documento dinamico per cui la valutazione effettuata in fase contrattuale prima dell'inizio dei lavori deve essere necessariamente aggiornata in caso di subappalti o forniture e posa in opera intervenuti successivamente, ovvero, in caso di modifiche di carattere tecnico logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell'opera o del servizio che dovessero intervenire in corso d'opera.

Normativa di riferimento

D.P.R. 302/56	Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali
D.P.R. 303/56, art 64	Norme generali per l'igiene sul lavoro
L. 46/90, articoli 8, 14 e 16	Norme per la sicurezza degli impianti elettrici
D.Lgs. 475/92	Attuazione della direttiva 89/686/CEE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale
D.M. 02/05/01	Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI)
D.Lgs 257/06	Attuazione della direttiva 2003/18/CEE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione dell'amianto durante il lavoro
D.Lgs 163/06	Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
L.123/07	Legge delega per l'emanazione del Testo Unico sulla sicurezza – Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
DM 37/08	Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della Legge n. 248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
D.Lgs 81/08	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
D.Lgs. 106/09	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

5. – ELENCHI PREZZI

Per le Ditte non a contratto interpellate o inserite nelle graduatorie delle trattative private esperite, l'onere per la gestione del Duvri è stabilito in **Euro 10,00 per singolo e specifico intervento.**

Per le Ditte varie, coinvolte all'occorrenza con minima ripetitività, l'onere per la gestione del Duvri è stabilito in **Euro 10,00 per singolo e specifico intervento.**


6. – GESTIONE OPERATIVA

APERTURA INTERVENTO: l'apertura dell'intervento avviene con trasmissione da parte dell'utenza di mail al Responsabile del Servizio Manutenzione.

Il Responsabile del Servizio valuta in prima istanza l'entità dell'intervento da eseguire classificando lo stesso in fascia 1, fascia 2 o fascia 3. In quest'ultimo caso il Responsabile sarà anche CSP e CSE e pertanto dovrà redigere opportuno e specifico piano di sicurezza e coordinamento ed attivare quanto previsto dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08.

Il Responsabile del Servizio, considerato che in genere l'entità degli interventi è contenuta, sia in termini di tempi sia in termini di operai, redigerà un PSC completo e specifico per l'intervento da eseguire, ma allo stesso tempo in forma semplificata e finalizzata.

Il Responsabile del Servizio, potrà considerare valido il POS generale annuale presentato dalle Ditte richiedendo eventuali integrazioni finalizzate.



La mail viene trasmessa al Direttore operativo / Ispettore di cantiere con l'indicazione della fascia d'intervento.

Nei casi di redazione del PSC (intervento in FASCIA 3) il sopralluogo ed il coordinamento viene eseguito dal CSE congiuntamente al direttore operativo / ispettore di cantiere; quest'ultimo organizzerà poi l'intervento secondo le disposizioni contenute nei documenti sottoscritti dalle parti.

Il documento sopra indicato è integrato con i POS / documenti specifici delle Ditte interessate che vengono coinvolte singolarmente con sopralluogo sul posto durante il quale viene illustrato, descritto e sottoscritto il PSC.

TEMPISTICA: 1) Redazione PSC 1 giorno;

2) Sopralluogo per presa visione dell'intervento e sottoscrizione PSC: 1 giorno;

3a) In genere per le imprese principali è già stato approvato un POS generale annuale ed il DUVRI: 1 giorno per le integrazioni specifiche richieste;

3b) Per le altre imprese 2/3 giorni per redigere il POS e/o i documenti necessari richiesti.

4) Notifica preliminare: 10 minuti.

In genere, l'organizzazione dell'intervento richiede al massimo 1 settimana (se è articolato e sono coinvolte varie ditte), altrimenti sono sufficienti 2/3 giorni (se vengono coinvolte Ditte con POS

generali annuali e DUVRI già approvati): la tempistica descritta riesce a garantire una discreta mediazione tra urgenza dell'intervento e gestione operativa della sicurezza.

Si ritiene molto importante la fase di redazione del PSC: il coordinatore è favorito dal fatto che conosce a priori tutte le imprese che verranno coinvolte nell'esecuzione dell'intervento e che, in genere, è già in possesso dei POS e dei DUVRI annuali approvati.

La fase progettuale più è completa ed accurata più permette di ridurre al minimo la successiva richiesta di documenti integrativi.

Quanto sopra permette di curare meglio la fase 2, ovvero il momento "strategico" dove si realizza, si concretizza e si organizza la vera e reale sicurezza: di regola si cerca di organizzare un incontro congiunto con tutte le ditte interessate alle quali viene illustrato il PSC e le regole generali in esso presenti da rispettare. Le Ditte prendono atto dei luoghi e delle lavorazioni che devono eseguire, prendono atto delle lavorazioni che le altre ditte devono eseguire prima o dopo le loro, evidenziano eventuali problematiche non previste: in sostanza, si attua il coordinamento necessario ed obbligatorio alla presenza di tutti gli attori in gioco. L'incontro viene verbalizzato e diviene parte integrante della gestione del PSC.

Nei casi di intervento in FASCIA 2 il sopralluogo viene eseguito dal direttore operativo / ispettore di cantiere che dovrà attivare le procedure del DUVRI tenendo informato e/o in accordo con il Responsabile del Servizio.

TEMPISTICA: 1) Redazione DUVRI: già presente approvato per quasi l'80% delle ditte;

1a) Redazione DUVRI: 1 giorno per le ditte non interpellate e/o nuove (restante 20% delle ditte);

2) Incontro per sottoscrizione documentazione integrativa specifica: il giorno stesso dell'inizio dei lavori;

2a) Incontro per sottoscrizione DUVRI: il giorno stesso dell'inizio dei lavori;

3) Notifica preliminare: non necessaria

Nei casi di intervento in FASCIA 1 il sopralluogo non è necessario e il direttore operativo / ispettore di cantiere potrà ordinare l'intervento anche per via telefonica confermata da successiva mail tenendo informato, se opportuno, il Responsabile del Servizio.

VERBALE DI ATTIVAZIONE DUVRI N. _____ (progr. Annuale)

DUVRI ANNUALE approvato con decreto dirigenziale n. _____ del _____;

POS annuale approvato con decreto dirigenziale n. _____ del _____ NON PRESENTE

Data _____ Ora _____ Luogo _____

Edificio _____

Personale presente _____

Lavorazione da eseguire e localizzazione:

Condizioni al contorno locali reali dell'intervento da eseguire:

Interferenza con uscite d'emergenza	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Interferenza con ascensori	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Interferenza con piano di emergenza	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Interferenza con attività dell'immobile	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Interferenza con luoghi a rischio specifico	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Interferenza con impianti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Interferenza con parcheggi	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Altre interferenze	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Se indicato SI precisare:

La Ditta con la sottoscrizione del presente verbale prende atto delle specifiche interferenze sopra descritte e si impegna ad attivare quanto stabilito nel DUVRI ANNUALE dalla stessa sottoscritto.

In particolare, gli adempimenti specifici ritenuti essenziali nell'esecuzione dell'intervento di cui al presente verbale sono i seguenti:

1. Utilizzo corretto DPI
2. Utilizzo corretto attrezzature

3. Corretta applicazione di procedure di sicurezza impartite (indicare quali ..)
4. Corretta applicazione di modalità stabilite congiuntamente con l'Istituto (indicare quali ..)
5.

Quanto stabilito potrà essere oggetto di ispezione e verifica: l'accertamento anche di una sola infrazione comporterà il non riconoscimento degli oneri di gestione DUVRI per lo specifico intervento.

Segnalazioni aggiuntive del Datore di Lavoro dell'impresa:

Firma del Responsabile del Servizio / Direttore Operativo:

Firma del Datore di Lavoro dell'impresa:

Firma presa visione del Responsabile del Servizio:

Nell'attivazione del DUVRI si dovranno valutare attentamente le condizioni al contorno variabili da intervento e intervento con particolare riferimento ai casi sotto indicati:

SCHEMI FACSIMILE DELIMITAZIONE ZONA DI CANTIERE


CASO 1 - LAVORAZIONE ALL'INTERNO DI UN LOCALE CHIUSO E CONFINATO (AULA, UFFICIO, LABORATORI, BAGNI,)

- OPERARE IN ASSENZA DI PERSONE ALL'INTERNO DEL LOCALE.
- CHIUDERE LA PORTA DI ACCESSO AL LOCALE PER CIRCOSCRIVERE LA ZONA DI LAVORO.
- POSIZIONARE APPOSITA CARTELLONISTICA DI DIVIETO E SEGNALAZIONE SULLA PORTA DI ACCESSO AL LOCALE, CHE VIETI ALLE PERSONE L'INGRESSO NON AUTORIZZATO E SEGNALI IL TIPO DI LAVORAZIONE IN ATTO NEL LOCALE.
- COORDINARE LA CONTEMPORANEITA' DI ALTRE ATTIVITA' LAVORATIVE (ALTRE IMPRESE).
- PER I LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI, IN CASO DI NECESSARIA INTERRUZIONE DELL'ACQUA NELLA COLONNA MONTANTE, AVVISARE IL PERSONALE AUSILIARIO PRESENTE AL PIANO E SEGNALARE L'INTERVENTO CON APPOSITA CARTELLONISTICA DI INFORMAZIONE A TUTTI I PIANI INTERESSATI.

DISEGNO 1

ALLEGATO B. - DISEGNO 1

CASO 1 - LAVORAZIONE ALL'INTERNO DI UN LOCALE CHIUSO



SCHEMI FACSIMILE DELIMITAZIONE ZONA DI CANTIERE

CASO 2 - LAVORAZIONE VANO ASCENSORE

⇒ AVVISARE DELLA PRESENZA NELL'ISTITUTO LA SEGRETERIA DELLA SCUOLA, CHE SI INCARICHERA' DI TRASMETTERE L'INFORMAZIONE AI BIDEELLI AL FINE DI IMPEDIRE L'UTILIZZO DELL'ASCENSORE DURANTE LE LAVORAZIONI.

⇒ POSIZIONARE AD OGNI PIANO IDONEA CARTELLONISTICA DI DIVIETO E DI INFORMAZIONE.


⇒ PRIMA DI INIZIARE LA LAVORAZIONE ED IL BLOCCO DELL'ASCENSORE VERIFICARE L'ASSENZA DI PERSONE ALL'INTERNO.

⇒ IN CASO DI NECESSARIO DEPOSITO PROVVISORIO DI MATERIALE O DI ATTREZZATURA POSIZIONARE LO STESSO NELLE VICINANZE DEL VANO SCALA, DEBITAMENTE DELIMITATO DA NASTRO BIANCO E ROSSO.

DISEGNO 2

ALLEGATO B. - DISEGNO 2

CASO 2 - LAVORAZIONE VANO ASCENSORE



SCHEMI FACSIMILE DELIMITAZIONE ZONA DI CANTIERE

CASO 3 - LAVORAZIONE LUNGO UN CORRIDOIO

➔ DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO SUFFICIENTI PER PERMETTERE UNA AGEVOLE ZONA DI MANOVRA, UN DEPOSITO PROVVISORIO DEL MATERIALE NUOVO E DEL RIFIUTO PRODOTTO NONCHE' DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA LAVORAZIONE:

- DELIMITAZIONE AREA ATTRAVERSO CAVALLETTI E/O NASTRO BIANCO E ROSSO.
- POSIZIONAMENTO DI ADEGUATA CARTELLONISTICA DI DIVIETO ED INFORMAZIONE (TIPO DI LAVORAZIONE E RISCHI SPECIFICI).

➔ TUTTE LE LAVORAZIONI DOVRANNO AVVENIRE ALL'INTERNO DELL'AREA DELIMITATA.

➔ USO DI SCALE E ATTREZZATURE A NORMA , AL FINE DI EVITARE CADUTE ACCIDENTALI ED INFORTUNI DURANTE LA LAVORAZIONE AL PERSONALE DELLA DITTA E ALLE PERSONE CHE TRANSITANO IN PROSSIMITA' DELL'AREA DI LAVORO.

➔ DURANTE L'ATTIVITA' SCOLASTICA LASCIARE SEMPRE ALL'ESTERNO DELL'AREA DI LAVORO UNO SPAZIO DI PASSAGGIO "D" DI ALMENO 120 CM OVVERO INFERIORE SE NECESSARIO, E COMUNQUE SUFFICIENTE PER UN EVENTUALE EVACUAZIONE DEGLI ALUNNI IN CASO DI EMERGENZA.


(IL CANTIERE NON DEVE OSTACOLARE O COMPROMETTERE L'ESECUZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE, IN CASO CONTRARIO AVVISARE DEL PERICOLO LA SEGRETERIA, IL RSPP DELL'EDIFICIO E IN CASI PARTICOLARI ORGANIZZARE LE LAVORAZIONI AL DI FUORI DELL'ORARIO SCOLASTICO).

➔ IN CASO DI LAVORAZIONI SU IMPIANTI ELETTRICI E IN CASO DI NECESSARIA INTERRUZIONE DELLA EE DEL PIANO O DI UNA ZONA DI ESSO, PRIMA DI PROCEDERE AVVISARE TUTTE LE PERSONE CHE SONO PRESENTI NEI LOCALI INTERESSATI.

DISEGNO 3

ALLEGATO B. - DISEGNO 3

CASO 3 - LAVORAZIONE LUNGO IL CORRIDOIO



LEGENDA

-  AREA DI LAVORO
-  DELIMITAZIONE ZONA INTERVENTO (cavalletti, nastro)
-  CARTELLONISTICA DI DIVIETO DI ACCESSO
-  CARTELLONISTICA DI INFORMAZIONE LAVORI IN CORSO
-  CARTELLONISTICA RISCHI SPECIFICI (elettrici, chimici, ...)
-  ZONA DI MANOVRA
-  ZONA DI DEPOSITO PROVVISORIO MATERIALE E ATTREZZATURA
-  PERCORSO D'ESODO IN CASO DI EVACUAZIONE (distanza D)

SCHEMI FACSIMILE DELIMITAZIONE ZONA DI CANTIERE

CASO 4 - LAVORAZIONE NEL VANO SCALA

➔ DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO SUFFICIENTI PER PERMETTERE UNA AGEVOLE ZONA DI MANOVRA, UN DEPOSITO PROVVISORIO DEL MATERIALE NUOVO E DEL RIFIUTO PRODOTTO NONCHE' DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA LAVORAZIONE:

➤ DELIMITAZIONE AREA ATTRAVERSO CAVALLETTI E/O NASTRO BIANCO E ROSSO.

➤ POSIZIONAMENTO DI ADEGUATA CARTELLONISTICA DI DIVIETO ED INFORMAZIONE (TIPO DI LAVORAZIONE E RISCHI SPECIFICI) AL PIANO INTERESSATO ED A TUTTI I PIANI DELLA SCALA (CARTELLO DI INFORMAZIONE DI LAVORI IN CORSO).

➤ SBARRAMENTO DELL'ACCESSO AL PIANO INTERESSATO DAI LAVORI OVVERO DELIMITAZIONE DI UN PERCORSO OBBLIGATO DI TRANSITO SUL PIANETORROLO O LUNGO LE SCALE.

➔ TUTTE LE LAVORAZIONI DOVRANNO AVVENIRE ALL'INTERNO DELL'AREA DELIMITATA.

➔ USO DI SCALE E ATTREZZATURE A NORMA , AL FINE DI EVITARE CADUTE ACCIDENTALI ED INFORTUNI DURANTE LA LAVORAZIONE AL PERSONALE DELLA DITTA E ALLE PERSONE CHE TRANSITANO IN PROSSIMITA' DELL'AREA DI LAVORO.

➔ DURANTE L'ATTIVITA' SCOLASTICA LASCIARE SEMPRE ALL'ESTERNO DELL'AREA DI LAVORO UNO SPAZIO DI PASSAGGIO "D" DI ALMENO 120 CM OVVERO INFERIORE SE NECESSARIO, E COMUNQUE SUFFICIENTE PER UN EVENTUALE EVACUAZIONE DEGLI ALUNNI IN CASO DI EMERGENZA.

(IL CANTIERE NON DEVE OSTACOLARE O COMPROMETTERE L'ESECUZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE, IN CASO CONTRARIO AVVISARE DEL PERICOLO LA SEGRETERIA, IL RSPP DELL'EDIFICIO E IN CASI PARTICOLARI ORGANIZZARE LE LAVORAZIONI AL DI FUORI DELL'ORARIO SCOLASTICO).

➔ NEL CASO DI ACCESSI AD ALCUNI LOCALI DELL'EDIFICIO ATTRAVERSO

IL VANO SCALA CERCARE DI ORGANIZZARE INSIEME ALLA SCUOLA L'ACCESSO A TALI SPAZI.

➔ CONCORDARE INSIEME AL RSPP DELLA SCUOLA PER IL TEMPO NECESARIO ALLE LAVORAZIONI, UN **PIANO DI EVACUAZIONE PROVVISORIO** IN CASO DI EMERGENZA CHE TENGA CONTO DEL PARZIALE USO DELLA SCALA, OVVERO DELLE **VIE D'ESODO ALTERNATIVE** IN CASO DI IMPRATICABILITA' DELLA SCALA OGGETTO DELL'INTERVENTO.

➔ IN CASO DI PICCOLI INTERVENTI SCEGLIERE I TEMPI DI LAVORO CON LA MINOR PRESENZA DI PERSONE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO (VIETATO DURANTE GLI INTERVELLI E ALL'INIZIO E FINE DELL'ORARIO SCOLASTICO).

➔ NEL CASO ESISTANO LE COMPARTIMENTAZIONI DEL VANO SCALA:

❑ CHIUDERE LE PORTE DI ACCESSO PER ATTUARE LA DELIMITAZIONE DELL'AREA DI LAVORO.


➤ POSIZIONARE ADEGUATA CARTELLONISTICA DI DIVIETO E INFORMAZIONE AL PIANO (SULLE PORTE DELLA COMPARTIMENTAZIONE) E A TUTTI I PIANI DELLA SCALA (CARTELLO DI INFORMAZIONE LAVORI IN CORSO).

➤ SE SI OPERA NEL LOCALE FILTRO OVVERO NELL'UNICA SCALA DI ESODO PER L'EDIFICIO, SI DEVE PROCEDERE QUANDO NON VI E' ATTIVITA' SCOLASTICA.

DISEGNO 4

ALLEGATO B. - DISEGNO 4

CASO 4 - LAVORAZIONE NEL VANO SCALA



SCHEMI FACSIMILE DELIMITAZIONE ZONA DI CANTIERE

CASO 5 - LAVORAZIONE NELL'AREA ESTERNA DELL'EDIFICIO

➡ DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO SUFFICIENTE PER PERMETTERE UNA AGEVOLE ZONA DI MANOVRA, UN DEPOSITO PROVVISORIO DEL MATERIALE NUOVO E DEL RIFIUTO PRODOTTO NONCHE' DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA LAVORAZIONE:

- ❑ DELIMITAZIONE AREA ATTRAVERSO CAVALLETTI E/O NASTRO BIANCO E ROSSO.
- ❑ POSIZIONAMENTO DI ADEGUATA CARTELLONISTICA DI DIVIETO ED INFORMAZIONE (TIPO DI LAVORAZIONE E RISCHI SPECIFICI).

➡ TUTTE LE LAVORAZIONI DOVRANNO AVVENIRE ALL'INTERNO DELL'AREA DELIMITATA.

➡ DURANTE L'ATTIVITA' SCOLASTICA LASCIARE SEMPRE ALL'ESTERNO DELL'AREA DI LAVORO UNO SPAZIO DI PASSAGGIO "D" DI ALMENO 120 CM OVVERO INFERIORE SE NECESSARIO, E COMUNQUE SUFFICIENTE PER UN EVENTUALE EVACUAZIONE DEGLI ALUNNI IN CASO DI EMERGENZA, OVVERO UNO SPAZIO SUFFICIENTE PER IL PASSAGGIO E L'AVVICINAMENTO DEI MEZZI DI SOCCORSO (118 O VV.FF).

(IL CANTIERE NON DEVE OSTACOLARE O COMPROMETTERE L'ESECUZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE, IN CASO CONTRARIO AVVISARE DEL PERICOLO LA SEGRETERIA, IL RSPP DELL'EDIFICIO E IN CASI PARTICOLARI ORGANIZZARE LE LAVORAZIONI AL DI FUORI DELL'ORARIO SCOLASTICO.

➡ SE IL CANTIERE COMPROMETTE IL PASSAGGIO ATTRAVERSO UNA PORTA DI EMERGENZA POSIZIONARE PASSERELLE E/O PONTEGGI ADEGUATI.

SICUREZZA SUL LAVORO
VERBALE DI ISPEZIONE AREA/E DI LAVORO N. _____ (progr. Annuale)

OGGETTO: _____

VERBALE DI ATTIVAZIONE DUVRI N. _____ (progr. Annuale)

Il Sottoscritto _____, dipendente della Provincia di Cremona,
in qualita' di RESPONSABILE DEL SERVIZIO / ISPETTORE DI CANTIERE, dichiara che il giorno
_____ presso l'edificio _____ alla presenza del/dei
Sig./ri (nome e ditta appartenenza) _____,

ha svolto un **sopralluogo** di controllo ispettivo al fine di accertare il corretto adempimento di quanto stabilito nel verbale di attivazione DUVRI dinamico sopra richiamato: in particolare, si è ispezionata l'area interessata dai lavori e le aree adiacenti per valutare l'effettiva eliminazione / riduzione dei potenziali rischi di natura interferenziale.

Preso atto della situazione si conclude che:

l'impresa **ha rispettato ed applicato** tutte le misure di prevenzione e protezione del rischio interferenziale previste nel DUVRI D

l'impresa **NON ha rispettato ed applicato** le seguenti misure di prevenzione e protezione del rischio interferenziale stabilite nel DUVRI:

NOTE ED INTEGRAZIONI

Responsabile del Servizio / Ispettore di Cantiere _____

Personale dell'Impresa presente

Altri soggetti presenti al sopralluogo

In caso di infrazioni, il presente verbale, qualora sottoscritto da persona dell'impresa che non sia il datore di lavoro, verrà trasmesso via fax all'impresa esecutrice.

Cremona, li

IL CAPO SERVIZIO TECNICO
(Ing. Massimiliano Rossini)